



# Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - pec: [anep@pec.anep.it](mailto:anep@pec.anep.it)

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

[www.anep.it](http://www.anep.it)

Anep è associata a



Prot. 44 NT/MRV – AV

Bologna, 22.03.2018

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al Presidente Aran

Al Direttore Direzione Contrattazione II ARAN

Al Dirigente UO Regioni e Autonomie Locali

### CONFEDERAZIONI SINDACALI

Segretario Generale CGIL

Segretario Generale CISL

Segretario Generale UIL

Segretario Generale CISAL

### ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Segretaria generale FP CGIL

Segretario Generale CISL FP

Segretario Generale UIL FPL

Segretario Generale CSA Regioni e Autonomie Locali

### **Oggetto: Nota ANEP in merito alla Commissione paritetica prevista dall'art. 11 del vigente contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali (Regioni e Autonomie Locali)**

In riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali firmato lo scorso 21 Maggio 2018 che ha previsto, come già successo in passato, l'Istituzione di una Commissione Paritetica sui sistemi di classificazione del Personale, ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali, intende esporre all'Aran e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto quanto segue.

Preso atto dei compiti previsti per la commissione paritetica, così come evidenziato all'art. 11 punto 3 lettere a) b) c) del contratto vigente, ci auguriamo che si possa affrontare la specificità professionale delle figure socio-educative che lavorano nel comparto.

Ci preme evidenziare che manca da tempo un **censimento delle figure socio-educative che lavorano nel comparto Funzioni Locali**, anche perché nei diversi enti sono denominate in maniera differente. Possiamo però affermare che esse sono costituite da un grande numero di educatori ed educatrici che lavorano nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali **ma anche da un altrettanto elevato numero di lavoratori e lavoratrici che svolgono le funzioni di Educatori Professionali** (di seguito EP) **ovvero che operano con e per**

**le persone in situazione di difficoltà nell'ottica della loro integrazione, inserimento, reinserimento sociale.** Tali EP sono dipendenti dei Comuni, delle Aziende di servizi alle Persone (in genere ex IPAB), delle Comunità Montane, delle Aziende di Servizi Consorziati (ASC), delle Unioni di Comuni, ovvero di altri Enti che hanno come contratto di riferimento quello del Comparto Funzioni Locali.

Riteniamo utile elencare qui di seguito **ruoli, funzioni, inquadramento e rischi dell'EP che lavora nei servizi sociali e socio-educativi in tutta Italia**, in modo da poter fornire un quadro preciso e circostanziato della questione, e **sostenere la sua giusta e definitiva collocazione in fascia D, inserendolo nelle declaratorie del sistema di classificazione professionale**, parimenti ad altre professioni (es. Assistenti Sociali) per l'esercizio delle quali è prevista una laurea, e al pari dei colleghi che operano nel Comparto Sanità.

**Parimenti riteniamo indispensabile**, come per altre figure professionali, **prevedere uno sviluppo di carriera per l'EP e quindi un riconoscimento contrattuale per coloro che hanno ruoli di responsabilità o svolge funzioni di coordinamento.**

A sostegno della collocazione contrattuale in fascia D per l'EP, ricordiamo che già in una dichiarazione congiunta resa nell'aprile 1999, si era concordato che in sede di attuazione del sistema di classificazione del personale dovessero essere valorizzati quei profili destinati allo svolgimento delle attività nei riguardi dei cittadini. **Rileviamo**, a tale proposito, **che il lavoro dall'EP è caratterizzato da forte complessità**, perché non solo destinato ai cittadini ma, come già detto, è rivolto a persone **in situazioni di grave svantaggio e difficoltà**. Ribadiamo infine che Il lavoro dell'EP nel Comparto Funzioni Locali, per funzioni, compiti e metodologie utilizzate, è il medesimo di quello degli EP inseriti nel comparto sanità, collocati, appunto in fascia D.

### **Chi è l'Educatore professionale**

E' **l'operatore sociale e sanitario che cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale delle persone in difficoltà** nel contesto di vita quotidiana, redige ed attua specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia. L'EP svolge la sua attività professionale in strutture e servizi socio sanitari e socio educativi pubblici e privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semi residenziali in regime di dipendenza o libero professionale. La *mission* dell'EP é quella di sostenere e potenziare le capacità possedute dalla persona che vive in una condizione di disagio, qualunque esso sia, utili al raggiungimento dell'autonomia.

### **Che cosa fa**

E' impegnato nei processi d'integrazione tra i bisogni sanitari e quelli sociali di persone con patologie o in situazioni di disagio e fragilità. Si pone come attivatore delle *life-skills* personali e sviluppa le reti del welfare socio-sanitario al fine di favorire l'autodeterminazione della persona.

Il lavoro integrato d'equipe rende possibile l'attuazione di progetti educativi volti a risolvere o attenuare situazioni di criticità. L'EP, analizzando i bisogni del territorio, progetta servizi ed interventi, organizza e realizza attività educative, assistenziali e sociosanitarie.

L'EP partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione, contribuisce all'aggiornamento professionale, alla formazione degli studenti e del personale di supporto.

### **Ambiti Lavorativi**

Per le caratteristiche dategli dal profilo professionale, si può incontrare l'EP in molteplici servizi sia a contatto diretto con le persone, sia nell'area della progettazione e programmazione degli interventi, sia nel coordinamento/direzione degli stessi.

Lo si può trovare:

- nelle strutture residenziali (es. comunità educative per minori o per disabili, RSA disabili o anziani, case rifugio per donne vittime di violenza, residenze afferenti ai servizi di salute mentale per adulti, ...) e nei servizi diurni (es. centri diurni minori, anziani, disabili, centri diurni afferenti alla salute mentale per adulti, ecc.);
- nei servizi di accoglienza ed integrazione di cittadini dei Paesi Terzi richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (es. SPRAR ora SIPROIMI, CAS, ...), negli interventi di contrasto al tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento sessuale e lavorativo;
- nei servizi di integrazione lavorativa (es. SIL, ...);
- nel sistema ospedaliero (es. reparti di neuropsichiatria infantile, reparti psichiatrici, REMS, ... );
- nei servizi territoriali (DSM, SERD, Consultori, Distretti sociali o Socio-Sanitari, Centri Anti Violenza, Educativa territoriale o domiciliare, Spazi neutri, Servizi Affidato, ...);
- nei servizi rivolti a minori o adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (USMM, UEPE/UDEPE, case circondariali, case di reclusione, comunità riabilitative, reinserimento sociale e lavorativo...);
- nei servizi di prossimità (Unità di strada, alloggi per senza fissa dimora, *housing first*, ...);
- nei servizi di prevenzione e di promozione della Salute
- nell'ambito formativo universitario, in qualità di docente e tutor di tirocini formativi e aziendali, della formazione continua e della ricerca.

### **L'educatore professionale nei servizi sociali e socio-educativi negli Enti Locali**

A causa della mancata definizione dei profili sociali a livello nazionale, prevista all'art.12 della Legge 328/2000, l'Ep non è mai stato né definito né riconosciuto come professione sociale, mentre, in ambito sanitario è una professione presente e regolamentata sin dal 1984, con un proprio profilo professionale regolamentato dal DM 520/98 e dal 2018 è professione ordinamentata attraverso l'Albo degli Educatori Professionali istituito presso l'Ordine dei TSRM e PSTRP.

**Infatti l'Ep esiste e lavora nei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari pubblici in tutto il Paese sin dagli anni '70, con varie denominazioni e inquadramenti contrattuali.** Spesso le denominazioni esistenti nei vari enti locali (educatore di strada, educatore di comunità, educatore specializzato, educatore-animatore, educatore addetto ai servizi per portatori di handicap) indicano maggiormente l'ambito operativo o il target dell'EP, più che una professione specifica. Ma competenze e modalità di lavoro sono in tutto e per tutto quelle previste e dettagliate nel profilo professionale dell'Educatore Professionale approvato con DM 520/1998. **E' proprio il 520/98 che definisce l'EP un "operatore sociale e sanitario"**

**Al di là quindi della sua denominazione locale, l'educatore è impiegato nei Servizi per la disabilità gestiti dai Comuni in collegamento con le aziende sanitarie, nei settori dei minori, dei minori stranieri non accompagnati, dell'integrazione multiculturale, dell'educazione degli adulti, della prevenzione del disagio giovanile e minorile, delle marginalità urbane e del disagio adulto (persone senza dimora, riduzione del danno, reinserimento sociale di persone vittime della tratta e di grave sfruttamento, reinserimento sociale di minori con problemi con la giustizia), nell'integrazione sociale di persone nomadi e immigrate, nell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, nei Centri Anti violenza, nella prevenzione del degrado cognitivo e sociale dell'anziano, nella progettazione e gestione di attività di prevenzione e promozione della salute a vasto raggio, anche in ambito scolastico.**

L'EP opera in una vasta tipologia di **servizi sociali e socio-educativi** attivati dagli **Enti locali e dal Terzo**

**settore in convenzione o in appalto:** servizi residenziali, lavoro di strada e di prossimità, centri diurni, servizi sociali. L'EP, inoltre, partecipa quale operatore sociale nell'ambito delle commissioni certificatorie di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999.

Anche in questo settore l'EP concorre alla formazione del personale, al tutoraggio ed alla supervisione dei tirocinanti ospitati nelle strutture e servizi.

Inoltre, troviamo Educatori Professionali anche con incarichi di Posizione Organizzativa in qualità di responsabili di Servizi sociali e/o socio-educativi, o con funzione di coordinamento delle equipe o gruppi di lavoro (UOC), a cui si accede se si è inquadrati almeno nella fascia D.

ANEP si è battuta per il riconoscimento in ambito sociale del profilo dell'Educatore Professionale da sempre, stimolando i vari Ministeri del Lavoro e del Welfare e della Famiglia che si sono succeduti dal 2000 in poi per **applicare l'art.12**, richiedendo, promuovendo e partecipando a diverse commissioni, tavoli e studi sui profili sociali, che i vari Ministri hanno attivato nel corso degli anni. Ma ogni volta che si avviava un percorso, i governi non lo portavano mai a conclusione, e, ad oggi, **a 19 anni di distanza dall'approvazione della legge 328, l'art.12 è ancora disatteso.**

La mancata definizione dell'art.12 ha creato un **vuoto normativo e formativo**, in cui si sono gettati a "capofitto" agenzie di formazione e datori di lavoro (gestori di servizi pubblici e privati), creando, sulla nostra figura professionale, un caos che ha portato alla presentazione di diversi Disegni di legge, mai andati a buon fine.

Con la Legge Finanziaria n.205 del 2017 è stato fatto un tentativo per definire e ricomprendere molti educatori che operavano senza titolo o con titoli differenti da quelli previsti dal DM 520/98, ma che venivano inquadrati come educatori professionali pur senza averne i titoli previsti e richiesti. E' stata così creata la figura dell'Educatore Professionale Socio-Pedagogico, che però nella legge stessa presente molti punti di criticità, che di seguito andremo ad esplicitare.

### **Educatore Professionale e Educatore Professionale Socio-Pedagogico: riferimenti normativi**

**1- Educatore Professionale:** riconosciuto con DM 520/98, il profilo, pur normato dal Ministero della Sanità, parla di "operatore sociale e sanitario" ed è incluso nella lista delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. Come tale, in base alla Legge 3/2018, ha l'obbligo di iscrizione all'Albo degli educatori professionali istituito presso l'Ordine dei TSRM e PSTRP.

In area sociale, il profilo non è mai stato normato, pur essendo stato predisposto per essere assorbito nell'art.12 della Legge 328 / 2000, poiché dal 2000 nessun Governo ha mai emanato il decreto applicativo previsto dall'art.12 della suddetta legge, "Definizione dei profili sociali".

Per esercitare la professione di EP bisogna essere in possesso di un **titolo abilitante** in Educazione Professionale, ora rilasciato dalla Classe SNT2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, ma in precedenza conseguito a seguito di corsi di qualifica regionali biennali o triennali e riconosciuti equipollenti ai sensi della L.42/99. La Legge finanziaria 145/2018 ha riconosciuto equipollenti i titoli regionali rilasciati entro il 2005 e ha inoltre previsto l'istituzione di elenchi speciali per coloro che, pur non essendo in possesso di titoli abilitanti, hanno esercitato la professione per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni.

Resta ancora il sospeso la procedura di equivalenza dei titoli prevista dalla L.42/ 99, di fatto (ad oggi) non ancora avviata per l'EP.

**2- Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EPSP):** è stato individuato con il comma 594 dell'art.1 nella Legge di Bilancio n. 205/2017. L'EPSP opera ai sensi della Legge 4/2013 ovvero è compreso nell'ambito delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi. Proprio perchè opera ai sensi della L.4/2013, sono escluse per tale professione tutte quelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai

sensi dell'art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

La Legge 205/2017, modificata dalla L. 145/2018, ha previsto che l'EPSP operi nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; nonchè, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Per acquisire la qualifica di EPSP è necessario

- essere in possesso di una laurea triennale in Scienze dell'educazione (L19)
- in via provvisoria, aver superato un corso intensivo di formazione 60 CFU (possono accedere a tale corso coloro che svolgono la professione da non meno di 3 anni dall'entrata in vigore della legge 205/2017, coloro che hanno superato un concorso e sono inquadrati nei ruoli della P.A. come educatore oppure hanno un diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale)
- avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali sopra citati e avere età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio ovvero avere almeno 20 anni di servizio.

L'EPSP, per esercitare la professione, non è tenuto a iscriversi all'Albo degli EP istituito presso l'Ordine dei TSRM e PSTRP ma al contempo non può svolgere funzioni proprie dell'EP normato con il DM 520/98.

**Da quanto sopra esposto, si evince un dualismo forzato di quella che in realtà è un'unica figura professionale, la cui scissione ha la necessità impellente di essere superata.**

**Nonostante questa criticità riteniamo necessario che la Commissione Paritetica si concentri sulla definizione di una giusta collocazione nell'ambito delle fasce previste dal Contratto del Comparto Funzioni Locali.**

#### **Inquadramento contrattuale**

Pur avendo come riferimento di legge il decreto sul profilo previsto nella sanità pubblica (520/98), non esistono attualmente parametri precisi per l'assunzione e l'inquadramento contrattuale degli EP nel comparto Funzioni Locali, dove, di solito, è inquadrato nelle fasce C o D, a seconda delle Amministrazioni.

Il CCNL Enti Locali e Regioni siglato il 31.3.1999, infatti, aveva previsto la sostituzione dei livelli di inquadramento con le fasce di inquadramento, ma l'EP non è mai stato esemplificato in nessuna fascia. Tuttavia è stato inquadrato in fascia C per semplice trasposizione dell'inquadramento in un precedente contratto (DPR 347/1983) che lo poneva al 6° livello. In effetti prima del 1999 la formazione dell'educatore avveniva attraverso corsi biennali o triennali di qualifica regionale. **Ma dal 1998, anno in cui è stato approvato il profilo dell'Educatore professionale, la formazione dell'EP è stata collocata a livello Universitario** e, come abbiamo visto, dal 2018 non è più possibile esercitare né come Educatore Professionale (socio-sanitario) né come Educatore Professionale Socio-Pedagogico senza una laurea specifica o titolo equipollente.

L'inquadramento in fascia C come requisito di accesso spesso ha bloccato le carriere degli educatori nei vari Comuni o enti che adottano il CCNL Funzioni Locali.

Nonostante il possesso della laurea o del relativo titolo equipollente, inoltre, dal 2009 sono state interrotte le progressioni di livello sia orizzontali che verticali: molti EP sono rimasti collocati in fascia C e non hanno potuto accedere alla fascia D nemmeno attraverso questo istituto. Sono restati quindi tagliati fuori da carriere e incarichi come responsabili di UOC o PO, con grave danno per le carriere lavorative e per gli

stipendi di colleghi che, a parità di funzioni e modalità operative, si trovano con stipendi differenti. Ricordiamo che la fascia C1 per il contratto Funzioni Locali ha corrisposto all'integrazione degli 80 euro concessi dal Governo Renzi per accrescere il potere d'acquisto di stipendi ritenuti sotto la soglia della dignità salariale. Questa precarietà non aiuta nell'autorevolezza che tale funzione dovrebbe esercitare presso un'utenza difficile, marginale, conflittuale e a loro volta in povertà.

### **Profilo di rischio**

L'EP lavora a contatto con persone svantaggiate e in difficoltà, spesso marginali e con problematiche complesse. Proprio per il lavoro di cura che svolge con le persone, e il conseguente impegno sul fronte delle intense relazioni umane e professionali, a cui si aggiungono condizioni lavorative e nei servizi di solito strutturati in maniera non adeguata, l'EP è esposto a numerosi rischi, ambientali, biologici, fisici, psichici.

Auspicabile sarebbe pertanto citare nei diversi contratti in cui è presente l'EP come attività **esposta a rischio di burn out** e richiamare ulteriormente all'attenzione la questione della **sicurezza di tutti quei posti di lavoro deputati alla gestione di disagi sociali e sanitari**.

### **La nostra proposta e richiesta**

Questa Associazione ha tra i suoi scopi lo sviluppo e la tutela della professione dell'EP, non persegue finalità sindacali ma si rivolge alle organizzazioni all'uopo preposte con la certezza che queste faranno quanto possibile nelle sedi di contrattazione affinché le giuste istanze degli EP possano trovare risposte adeguate.

**In definitiva e in sintesi, riteniamo che sia i contenuti del profilo che la sua formazione a livello universitario debbano ritenersi corrispondenti all'inquadramento in Fascia D per tutti gli Educatori Professionali**, così come già avviene nel Comparto Sanità. Ciò faciliterebbe tra l'altro sia la mobilità tra comparti che l'avvalimento di graduatorie concorsuali formate dalle diverse Amministrazioni.

Per evitare ulteriore confusione o sovrapposizioni con la figura dell'educatore all'infanzia, a cui comunque per questione di equità andrebbe attribuita la fascia D, chiediamo inoltre che nella classificazione e nelle declaratorie del personale ci sia la denominazione di **EDUCATORE PROFESSIONALE** e non vengano invece citate la sola parola EDUCATORE o altre assimilabili.

Chiediamo infine che per l'Educatore Professionale, così come previsto per altre figure professionali, sia contemplata la progressione di carriera che possa esplicarsi in funzioni di coordinamento, responsabilità o di alta professionalità, nell'area delle Posizioni Organizzative di cui all'art. 13 e articoli correlati del CCN Funzioni Locali vigente.

Certi dell'importanza che i soggetti in indirizzo daranno alle istanze espresse nel presente documento si inviano distinti saluti.

Presidente Nazionale  
Nicola Filippo Titta

Per contatti: [presidente@anep.it](mailto:presidente@anep.it) tel. 3409190103